

## **Commento alla legge finanziaria 2007 integrato dalle valutazioni del Comitato scientifico Codau**

La L. 296/2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, si compone di un unico articolo suddiviso in complessivi 1364 commi. L'indicazione dei commi è pertanto da intendersi riferita al predetto articolo unico della legge.

Nel documento sono segnalati i principali temi riguardanti direttamente le Università o che possono interessare in quanto ad esse riconducibili come enti facenti parte dell'area "pubbliche amministrazioni" ovvero in quanto di rilevanza generale.

Il documento stesso, nella versione odierna del 26/03/2007, è integrato dal parere reso dal Comitato scientifico del Codau in data 17/03/2007 che, per comodità di lettura, è stato graficamente reso in colore viola e con carattere corsivo, e viene riportato nella premessa ovvero nei singoli commi.

*1. Si rende il parere del Comitato Scientifico del Codau sulla finanziaria 2007, per gli aspetti che interessano le Università.*

*2. Il parere riguarda soltanto i commi per i quali il Comitato ha ritenuto di apportare modifiche e/o integrazioni al testo dell'Ufficio Studi, ivi compreso il documento integrativo inviato in un secondo momento. Per i commi non menzionati il Comitato condivide l'impostazione e le valutazioni dell'Ufficio stesso, al quale va un doveroso apprezzamento per l'accuratezza e la proprietà dei commenti.*

*3. In via generale il Comitato fa rilevare che anche la Legge Finanziaria 2007 presenta un testo non esente da ambiguità interpretative, specie per quanto riguarda le definizioni o le formulazioni adottate per individuare gli enti e le amministrazioni destinatari delle singole disposizioni. La corretta lettura di tali norme riveste, per le Università, un rilievo fondamentale, poiché dall'inclusione o meno delle stesse nell'ambito applicativo di alcune disposizioni a carattere limitativo contenute nella Finanziaria in esame derivano, per il settore universitario, effetti rilevanti sul piano operativo.*

*Occorre pertanto adottare, in materia, un criterio uniforme e costante di interpretazione, che può essere individuato nella "esplicita o non equivoca riferibilità delle singole disposizioni al settore universitario", tenendo conto che esiste una norma di legge, tuttora in vigore (legge n. 168 del 1989), che espressamente fissa il canone interpretativo secondo cui al settore universitario, in relazione alla particolare autonomia riconosciuta dalla costituzione agli Atenei, si applicano soltanto le disposizioni che fanno riferimento al settore stesso, sia in modo esplicito sia attraverso una formulazione che renda agevole e non equivoca l'individuazione della volontà del legislatore.*

*La presenza della disposizione in questione rende particolarmente "rigida" la valutazione del carattere "non equivoco" delle disposizioni da interpretare, nel senso che tale valutazione deve poter essere ritenuta come ragionevolmente sostitutiva della menzione esplicita.*

*A tale canone appare opportuno che si attengano i singoli Atenei, anche come strumento per sollecitare una maggiore qualità e precisione dei testi normativi, specie quando da essi derivino conseguenze tanto importanti su interi settori della pubblica amministrazione.*

Si riporta l'indice delle disposizioni commentate segnalando con un asterisco i commi integrati dal Comitato scientifico:

**Comma 6:** *Nuova tassazione dei redditi a fini IRPEF* (pag. 3).

**Comma 61:** *Contabilità economica delle amministrazioni e trasmissione telematica dei dati contabili degli enti pubblici* (pag. 6).

**Commi 201, 202, 203, 214, 215 e 216:** *Disposizioni in materia di immobili* (pag. 6).

**Commi 222 –223:** *Contributo di solidarietà* (pag. 7).

**Commi 280- 284:** *Credito di imposta per le attività di ricerca* (pag. 7).

**Commi 296 e 297:** *Detrazioni IRPEF per l'acquisto di personal computer da parte di docenti universitari* (pag. 8).

**Commi 298:** *Istituzione Fondo per acquisto di personal computer da parte di collaboratori coordinati e continuativi* (pag. 8).

**Comma 319:** *Detrazioni IRPEF spese per locazioni studenti fuori sede* (pag. 9).

**Comma 336:** *Esclusione tassazione IRPEF delle borse di studio corrisposte a cittadini non residenti* (pag. 9).

**Commi 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351 e 352:** *Detrazioni spese sostenute per interventi vari* (pag. 9).

\***Commi 404 - 416:** *Revisione assetti organizzativi dei Ministeri* (pag. 11).

\***Commi 417, 418, 419 e 420:** *Fondo e misure specifiche per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici* (pag. 12).

**Comma 436:** *Proroga del termine relativo all'obbligo da parte degli enti previdenziali di destinare fondi per l'edilizia universitaria* (pag. 13).

\* **Commi 440- 445:** *Processi di riorganizzazione e riallocazione delle Agenzie e degli enti pubblici non economici nazionali* (pag. 14).

\* **Commi 449-458:** *Razionalizzazione acquisto beni e servizi* (pag. 14).

\* **Comma 468:** *Rimborso spese viaggio per personale pubblico in missione* (pag. 16).

**Comma 469:** *Riordino e razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica* (pag. 18).

\* **Comma 505:** *Limitazioni di spesa e riduzioni previste dalla Finanziaria 2006* (pag. 18).

\* **Comma 506:** *Enti esclusi dall'applicazione dell'art. 22 D.L. 223/2006* (pag. 19).

**Comma 507:** *Contenimento spese mediante accantonamento ed indisponibilità di una quota delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato* (pag. 20).

\* **Comma 513- 519:** *Stabilizzazione personale non di ruolo* (pag. 20).

\* **Comma 520:** *Fondo per la stabilizzazione dei ricercatori tecnologici, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca* (pag. 21).

\* **Commi 523, 526 527 e 529:** *Assunzioni di personale nelle amministrazioni dello Stato e in altre pubbliche amministrazioni* (pag. 22).

**Comma 538:** *Nuovo limite per la stipulazione dei contratti a tempo determinato, convenzioni e co.co.co.* (pag. 23).

\* **Commi 546-547:** *Incremento risorse per la contrattazione collettiva per il biennio 2006/2007* (pag. 23).

**Comma 548:** *Nuova procedura di certificazione dei contratti collettivi* (pag. 23).

**Comma 556:** *Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 nonché derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici* (pag. 24).

**Comma 576:** *Misure di contenimento trattamenti accessori del personale non contrattualizzato* (pag. 24).

- Comma 578:** Interpretazione autentica riconoscimento dell'anzianità di servizio per talune figure dirigenziali delle pubbliche amministrazioni (pag. 25).
- Commi 580, 581, 583, 585 e 586:** Istituzione dell'Agenzia per la formazione (pag. 25).
- \* **Commi 587-591:** Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali a società e consorzi. (pag. 26).
- \* **Comma 593:** Contenimento e pubblicità retribuzioni e compensi (pag. 27).
- \* **Commi 603-604:** Equiparazione ai colleghi universitari legalmente riconosciuti (pag. 29).
- Commi 637- 642:** Sistema universitario ed obiettivi di finanza pubblica (pag. 29).
- Commi: 647-648-650:** Disciplina transitoria per assunzione di ricercatori universitari e reclutamento straordinario (pag. 29).
- Commi 649, 651 e 652:** Enti ed istituzioni pubbliche di ricerca - assunzione di personale e piano straordinario ricercatori (pag. 30).
- \* **Comma 653:** Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio (pag. 30).
- Comma 694:** Abrogazione limite acquisto beni immobili (pag. 31).
- Comma 769:** Aliquota contributiva per iscritti all'assicurazione sociale (pag. 31).
- Commi 770 e 788:** Aliquota contributiva gestione separata ex art.2, comma 26, L. 335/1995 (pag. 31).
- Commi 841- 845 :** Istituzione Fondo per competitività e sviluppo (pag. 32).
- Comma 851:** Diritti su titoli di proprietà industriale (pag. 33).
- Comma 870-874:** Istituzione Fondo per gli investimenti e la ricerca scientifica e tecnologica: FIRST (pag. 33).
- Commi 886-887:** Coordinamento politiche ricerca applicata e innovazione tecnologica (pag. 34).
- Commi 907, 908, 909, 912, 913 e 914:** Locazione finanziaria per i committenti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici. Modifiche al D.Lgs. 163/2006 (pag. 34).
- Commi 1175 e 1176:** Documento unico di regolarità contributiva (pag. 36).
- \* **Commi 1180-1181:** Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro (pag. 36).
- Commi 1182-1185:** Comunicazione INAIL e adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Sanzioni (pag. 39).
- Comma 1234:** Cinque per mille (pag. 39).
- Comma 1333:** Polo Tecnologico di Genova: università permanente per gli studi di ingegneria (pag. 40).
- Comma 1343:** Azione di responsabilità per danno erariale (pag. 40).
- Comma 1347:** Fondo per interventi strutturali di politica economica (pag. 40).

A seguire è riportato un sintetico commento dei commi citati precedentemente, per comodità di lettura, dal dettato normativo.

▪ **Comma 6: Nuova tassazione dei redditi a fini IRPEF.**

6 Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,» sono soppresse;
- b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta. 3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge. 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi»;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali»;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13. - (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a: a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro; b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro; d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro; e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a: a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.»;



e) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono».

**1324** Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

**1325** Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La Finanziaria 2007 ha modificato la struttura di calcolo per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevedendo, da un lato, la soppressione delle deduzioni relative alla no tax area (art. 11 del TUIR) e alla no tax family (art. 12 del TUIR) e, dall'altro, la reintroduzione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia nonché delle altre detrazioni connesse alle diverse tipologie di reddito del contribuente.

Il primo comma dell'art. 3 del TUIR è stato oggetto di numerose modifiche apportate dal Decreto Bersani, dal Decreto Collegato e dalla Finanziaria in esame.

In particolare:

- l'art. 3 comma 1 del TUIR, nel testo in vigore al 3/07/2006, prevedeva che la base imponibile fosse costituita dal reddito complessivo del contribuente formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti e, per i non residenti, da quelli prodotti nel territorio dello stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli artt. 11 (no tax area) e 12 (no tax family area);

- il DL 223/2006, convertito con L. 248/06 (Decreto Bersani), modificando l'art. 3 comma 1 del TUIR, aveva previsto che ai soggetti residenti all'estero non fossero applicabili i benefici fiscali di deduzione per oneri familiari (come già indicato, peraltro, dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 31/2005), né le deduzioni della no tax area.

- il D.L. 262/06, convertito con L. 286/06 (Decreto Collegato), ha poi precisato che la disposizione di cui all'art. 3 doveva essere applicata, per l'anno 2006, nel testo vigente al 3 luglio 2006 ripristinando di fatto le condizioni precedenti e, quindi, la possibilità per i contribuenti, residenti e non, di beneficiare delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12.

Dal 1 gennaio 2007, a seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria in esame all'art 3 comma 1 del TUIR, ai sensi del quale *“L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”*, il reddito complessivo è formato:

- per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR

- per i non residenti, solo dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Si precisa, da ultimo, che la disposizione in esame dovrà essere coordinata con:

- l'art. 24 del TUIR che, al comma 3, è stato sostituito dalla Finanziaria medesima con la conseguenza che, ai soggetti non residenti, non spettano le detrazioni per carichi di famiglia.

- i commi 1324 e 1325 della Finanziaria in esame i quali prevedono:

**A)** la possibilità, per i soggetti non residenti, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di avvalersi del beneficio delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR se in possesso

dei requisiti richiesti dalla norma inerenti il reddito ed in assenza di analoghi benefici fiscali nel paese di provenienza.

**B)** specifiche modalità di produzione della documentazione ai fini della richiesta delle predette detrazioni fiscali di cui al comma 1324 per i cittadini extracomunitari.

▪ **Comma 61: Contabilità economica delle amministrazioni e trasmissione telematica dei dati contabili degli enti pubblici.**

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.

La norma prevede l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, di un provvedimento del MEF con cui sono stabilite, ai fini del monitoraggio:

- modalità per introdurre i criteri di contabilità economica nelle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT pubblicato nella G.U. n. 174/2006, tra cui rientrano anche le Università;
- tempi, modalità e specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, regioni ed enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.

▪ **Commi 201, 202, 203, 214, 215 e 216: Disposizioni in materia di immobili**

**201.** Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse.».

**202.** La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituita dalla seguente: «b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi».

**203.** All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente comma».

**214.** Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell'assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.

**215.** E' attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

**216.** Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'Amministrazione stessa.

I commi 201, 202 e 203 prevedono che:

- gli immobili sequestrati alle organizzazioni malavitose, se idonei, possono essere destinati dallo Stato, tra gli altri, anche ad attività istituzionali delle università statali.

- entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottarsi con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Università e della ricerca, vengano individuati criteri, modalità e termini di trasferimento, a titolo gratuito, in favore delle Università statali, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie necessità istituzionali.

I commi 214, 215 e 216 stabiliscono che, laddove disposizioni normative prevedono l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche di beni immobili di proprietà statale, per il perseguimento di finalità istituzionali o strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni assegnati è da intendersi subordinata ad esigenze concrete, attuali e strettamente connesse al funzionamento del servizio, all'esercizio delle funzioni attribuite ed al perseguimento delle stesse.

L'Agenzia del demanio ha il compito di verificare la sussistenza di tali requisiti all'atto dell'assegnazione ovvero dell'attribuzione. E', altresì, previsto il divieto, per le amministrazioni pubbliche assegnatarie di beni a titolo gratuito, di dismissione temporanea degli stessi.

#### ▪ **Commi 222 –223: Contributo di solidarietà.**

**222.** A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennità premio di fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

**223.** Il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 222 affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1261, e destinate ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.

Il comma 222 istituisce un contributo di solidarietà, a decorrere dal 1 gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2009, sulle quote eccedenti un determinato importo dei trattamenti di fine rapporto o servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici e privati, nonché dei trattamenti integrativi delle forme pensionistiche che garantiscono ai medesimi dipendenti prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti. Quest'ultima tipologia di prestazioni deve intendersi riferita a quelle corrisposte da enti gestori di previdenza obbligatorie.

Tale contributo è fissato dalla norma nella misura del 15% e si applica sulla quota dei suddetti trattamenti e prestazioni eccedente il limite di 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le modalità di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 223 dispone che il 90% delle risorse derivanti dall'applicazione di tali norme affluiscono allo stato di previsione dell'entrata e siano successivamente assegnate al "Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità" ai fini del finanziamento di iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate. Tale Fondo è, altresì, disciplinato dal comma 1261.

#### ▪ **Commi 280- 284: Credito di imposta per le attività di ricerca.**

**280.** A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a

285. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

**281.** Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

**282.** Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

**283.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.

**284.** L'efficacia dei commi da 280 a 283 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

La norma prevede che alle imprese, nei periodi di imposta 2007, 2008 e 2009, viene attribuito un credito di imposta del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, che viene aumentato al 15% qualora tali costi siano riferiti a contratti stipulati con le università. Tale disposizione incentivante potrebbe migliorare e sviluppare i rapporti tra imprese e università finalizzati alla definizione di accordi di ricerca e sviluppo.

Il comma 281 dispone che, ai fini della determinazione di tale credito, i costi non possono in ogni caso superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.

Le modalità applicative sono disciplinate dai successivi commi 282 - 284 e, comunque, l'efficacia delle disposizioni agevolative è subordinata alla prevista autorizzazione comunitaria e relativa pubblicazione.

▪ **Commi 296 e 297: Detrazioni IRPEF per l'acquisto di personal computer da parte di docenti universitari.**

**296.** Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.

**297.** Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 296.

Tali commi prevedono, in favore del personale docente presso le università statali, una detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19%, fino ad un massimo di 1000,00 euro, delle spese documentate per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica (comma 296).

Le modalità attuative verranno definite con un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con MEF e MUR (comma 297).

▪ **Commi 298: Istituzione Fondo per acquisto di personal computer da parte di collaboratori coordinati e continuativi.**

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo precedente.

La norma prevede l'istituzione di un fondo di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai co.co.co., compresi i collaboratori a progetto, per le spese



documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica .

Il MEF, con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della normativa, definirà modalità, limiti e criteri per l'attribuzione di tali contributi.

▪ **Comma 319: Detrazioni IRPEF spese per locazioni studenti fuori sede.**

All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti: «i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive; i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro; i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro»; b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e), f), i-quinquies) e i-sexies)»; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo»

La norma prevede la possibilità di detrarre, per un importo non superiore ad €2.633, i canoni, derivanti da contratti di locazione di natura transitoria, stipulati o rinnovati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km, e comunque in una diversa provincia, per unità immobiliari situate nel medesimo comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

▪ **Comma 336: Esclusione tassazione IRPEF delle borse di studio corrisposte a cittadini non residenti.**

All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: «d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali».

La norma integra il comma 3 dell'art. 3 del TUIR prevedendo, espressamente, l'esclusione dalla base imponibile IRPEF delle somme corrisposte, a titolo di borse di studio, a cittadini stranieri dal Governo italiano in forza di accordi e intese internazionali.

La norma, estremamente restrittiva nella sua formulazione letterale, appare di fatto irrilevante in ambito universitario. Per un'effettiva efficacia applicativa sarebbe interessante estendere, almeno in via interpretativa, l'esenzione a tutte le borse di studio per studenti stranieri a prescindere dalla natura del soggetto erogatore.

▪ **Commi 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351 e 352: Detrazioni spese sostenute per interventi vari.**

**344.** Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

**345.** Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in  $W/m^2K$ , della Tabella 3 allegata alla presente legge.

**346.** Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

**348.** La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni: a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione; b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

**349.** Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.

**351.** Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

**352.** Per l'attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

Il comma 344 prevede che, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai parametri indicati, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un importo massimo della detrazione di 100.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Il comma 345 prevede che, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un importo massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti indicati nella norma.

Il comma 346 prevede che per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda nelle università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Il comma 347 prevede che per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Il comma 348 prevede che le predette detrazioni fiscali siano concesse secondo le modalità indicate nella L. 449/97 e nelle relative norme di attuazione e nel rispetto di ulteriori condizioni indicate nel comma medesimo.

Il comma 349 prevede, altresì, che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro il 28 febbraio 2007, vengano definite le relative disposizioni attuative.

Il comma 351 prevede che gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono valori di fabbisogno indicati nella norma, hanno diritto ad un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire i predetti valori incluse le maggiori spese di progettazione. Il comma 352 prevede l'istituzione di un apposito Fondo per l'attuazione del comma 351.

#### ▪ **Commi 404 - 416: Revisione assetti organizzativi dei Ministeri.**

**404.** Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

- a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
- b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
- c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
- d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
- f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
- g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

**405.** I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

**406.** Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

**407.** Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

- a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;
- b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

**408.** In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**409.** Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

**410.** Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

**411.** I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

**412.** Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.

**413.** Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.

**414.** Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

**415.** L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

**416.** Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Tali commi prevedono interventi per la riorganizzazione degli uffici dei ministeri da adottarsi con regolamenti da emanare entro il 30/04/2007 mirati, tra l'altro, alla riduzione del numero degli uffici dirigenziali, delle strutture periferiche, degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione, del personale di supporto e con l'obiettivo di risparmi di spesa pubblica.

Le amministrazioni interessate da tale disposizioni sono quelle statali anche se spesso citate solo come "amministrazioni". Tali amministrazioni, qualora non provvedano a predisporre i regolamenti suindicati non potranno procedere, per gli anni 2007 e 2008, all'assunzione di personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

Il Comitato scientifico si è espresso nel senso di integrare il commento con *l'esplicita precisazione che i commi in esame non trovano comunque applicazione per le università.*

▪ **Commi 417, 418, 419 e 420: Fondo e misure specifiche per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici.**

**417.** Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, è istituito un «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

**418.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.

**419.** E' fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione.

**420.** Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo Fondo può essere, altresì, alimentato da:

a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento prevista dal medesimo comma;

b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Il comma 417 prevede l'istituzione di un fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

Il comma 420 prevede che, a decorrere dall'anno 2007, per il finanziamento di tale fondo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro ed è, inoltre, prevista la possibilità che tale fondo sia alimentato da ulteriori somme nelle modalità indicate nella norma.

I commi 418 e 419 definiscono specifiche misure volte alla stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione. In particolare, entro il 30 aprile 2007, verranno fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Nella definizione di tali criteri verranno fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione. Le amministrazioni destinatarie delle risorse disponibili, nei 5 anni successivi all'attribuzione delle stesse, non potranno ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario e la violazione di tale disposizione comporterà la responsabilità patrimoniale dell'autore.

Dubbi interpretativi sorgono in merito all'individuazione delle amministrazioni destinatarie delle citate norme, soprattutto, con riferimento alla parte relativa alla previsione di un fondo per le assunzioni. Si ritiene, tuttavia, che tali disposizioni non si riferiscono alle Università per il seguente ordine di ragioni:

- sono inserite in un nucleo di disposizioni (commi da 404 a 416) riferito alla revisione dell'assetto organizzativo dei Ministeri;
- prevedono un'assegnazione di risorse e, dunque, una sorta di "fondo" aggiuntivo che sembra assimilare il processo a quello del meccanismo delle assunzioni in deroga e, quindi, indicare implicitamente il suo riferimento alle amministrazioni per le quali vige il blocco delle assunzioni;
- prevedono il divieto per le pubbliche amministrazioni destinatarie delle risorse disponibili di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei 5 anni successivi all'attribuzione delle stesse, pena la responsabilità patrimoniale riferibile all'autore della violazione. Tale divieto non si concilia con l'attuale sistema di programmazione delle risorse di personale vigente per le università.

*Si conviene che le norme sulla stabilizzazione non si applicano alle università (regolate da un sistema complessivamente non compatibile con la stabilizzazione). Si aggiunge un'ulteriore argomentazione: qualora tali norme si applicassero, la circostanza che le università non abbiano più organici ma procedano sulla base di una programmazione triennale, costituirebbe un'ulteriore fattore di problematicità. In ogni caso, sulla questione, stante la sua rilevanza socio-politica, risulta che siano in corso contatti ed approfondimenti fra le organizzazioni sindacali e le amministrazioni interessate (Mur, Funzione pubblica, Ministero dell'economia e finanze), nell'ambito di un tavolo generale sul precariato. Si reputa pertanto necessario attendere gli elementi chiarificatori che potrebbero emergere da indicazioni o eventuali direttive emanate in seguito agli approfondimenti stessi.*

▪ **Comma 436: Proroga del termine relativo all'obbligo da parte degli enti previdenziali di destinare fondi per l'edilizia universitaria.**

Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009.

La norma prevede che l'obbligo per gli enti previdenziali di destinare un'ulteriore quota dei propri fondi annualmente disponibili, in via prioritaria, alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 498/92, debba applicarsi fino al 31.12.2009.



▪ **Commi 440- 445: Processi di riorganizzazione e riallocazione delle Agenzie e degli enti pubblici non economici nazionali.**

**440.** Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali.

**441.** Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.

**442.** I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**443.** I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 440.

**444.** I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 440 a 445 e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

**445.** In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire dal 1° gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di governo dell'ente o dell'agenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.

Le disposizioni in esame dispongono la riduzione del personale utilizzato dalle Agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali, per lo svolgimento delle funzioni di supporto ( ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità) da adottare attraverso processi di riorganizzazione, formazione e riconversione del personale.

Si evidenzia che tali norme non riguardano le università, ma sono riferibili unicamente alle Agenzie e agli enti pubblici non economici nazionali. Tali sono : ACI - Automobile Club d'Italia; CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche; CRI - Croce Rossa Italiana; ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente; ICE - Istituto Nazionale per il Commercio Estero; INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro; INEA - Istituto Nazionale di Economia Agraria; INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Istituto Superiore di Sanità ; INPDAI - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali; INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica; IPSEMA - Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo.

*L'elencazione degli enti pubblici non economici nazionali non dovrebbe comprendere, ad avviso del Comitato Scientifico e qualora si ritenga necessario conservarla (non appare del tutto indispensabile nell'economia del documento), gli enti di ricerca quali ISTAT, CNR ed INEA, né taluni enti dell'art. 70, comma 4, decreto legislativo 165/2001 (ENEA). In genere, quando si è voluto fare riferimento alle anzidette categorie di enti, lo si è fatto espressamente e non usando la dizione "enti pubblici non economici nazionali".*

▪ **Commi 449-458: Razionalizzazione acquisto beni e servizi.**

**449.** Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo,

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

**450.** Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

**451.** Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.

**452.** Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all'amministrazione precedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell'ufficio.

**453.** Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

**454.** Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**455.** Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

**456.** Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

**457.** Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**458.** E' abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 3. All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «Per le finalità di cui al presente articolo, nonché» e le parole: «, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,» sono soppresse.

Il comma 449 prevede l'espressa esclusione delle Istituzioni Universitarie dall'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni – quadro CONSIP (leggi 488/99 e 388/2000). E', tuttavia, previsto che le amministrazioni pubbliche non soggette a tale obbligo possano comunque fare ricorso a tali convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Il comma 450 prevede l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, con espressa esclusione delle Università, di ricorrere, dal 1.07.2007, al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

I commi 455, 456 e 457 prevedono, poi, una serie di disposizioni volte alla razionalizzazione degli acquisti a livello territoriale attraverso la possibilità per le regioni di costituire, anche unitamente ad altre regioni, centrali di acquisto operanti quali centrali di committenza, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 163/2006, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del SSN e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. Conseguentemente è abrogata la disciplina contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 59 della L. 388/2000 che attribuiva al MEF il compito di promuovere aggregazioni di enti, tra cui le università appartenenti a regioni diverse, indicate dalla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, con il compito di elaborare strategie per la standardizzazione degli ordini di acquisto e la eventuale stipula di convenzioni vevoli su parte del territorio nazionale a cui volontariamente potevano aderire tutti gli enti interessati.

Il predetto art. 59 della L. 388/2000 disciplinava un modello aggregativo specifico e permanente per la cui attuazione erano previsti vari passaggi:

- la promozione da parte del Ministero del Tesoro verso forme aggregative per specifici settori merceologici;
- la necessità di sentire il Ministero di riferimento;
- la necessità laddove le Università appartengano a regioni diverse di sentire la CRUI.

La sua abrogazione, per effetto del dispositivo del comma 458 della Finanziaria, non si ritiene incidere sulla possibilità di cui all'art. 15 della L. 241/90 (che testualmente recita "*Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*") per le pubbliche amministrazioni di realizzare attività in collaborazione definendone gli aspetti gestionali di carattere organizzativo anche relative, per esempio, allo svolgimento in comune di una gara d'appalto.

Tale forma di collaborazione di natura non permanente, che prevede un'azione coordinata tra più amministrazioni per perseguire un obiettivo comune, permane nel nostro sistema e la sua valenza non si ritiene contraddetta né dalla possibilità per le regioni di costituire centrali di committenza (comma 455 e ss della Finanziaria) né da quella di costituzione delle centrali di committenza di cui all'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 (che entrerà in vigore dal 1/08/2006 in virtù del D.Lgs. 6/2007).

Anche le ultime tipologie citate sembrano, infatti, far riferimento a moduli organizzativi di gestione della contrattualistica delle p.a. centralizzati, formalizzati e fondati su una collaborazione costante.

Resta, poi, ferma la disposizione contenuta nel comma 3 del medesimo art. 59 che prevede la possibilità per le università di costituire fondazioni di diritto privato per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica ed alla ricerca.

*Si confermano le valutazioni [contenute nel documento integrativo] dell'Ufficio Studi in merito alla persistenza nell'ordinamento, dopo l'abrogazione dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, della altre e diverse forme di collaborazione fra più amministrazioni per perseguire obiettivi comuni, previste in via generale dall'ordinamento, in particolare dall'art. 15 della legge n. 241 del 1990.*

#### ▪ **Comma 468: Rimborso spese viaggio per personale pubblico in missione.**

Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

La norma dispone che le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 216 della Finanziaria 2006, ai sensi del quale il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni che si rechi all'estero può ottenere il rimborso delle spese di viaggio in aereo, effettuati per ragioni di servizio, nel limite delle spese per la classe economica, non si applicano ai dirigenti di prima fascia ed alle categorie equiparate nonché ai voli transcontinentali di durata superiore alle 5 ore.

Ne deriva che:

- per i voli transcontinentali di durata superiore alle 5 ore, è possibile il rimborso delle spese di viaggio in business class per tutte le categorie di personale;
- per gli altri viaggi all'estero, il rimborso della business class è previsto solo per i dirigenti della I fascia e categorie equiparate.

È da ritenere che, in ambito universitario, siano equiparabili al dirigente di prima fascia sia il direttore amministrativo, quale figura di vertice, sia i professori ordinari per i quali la L. 382/1980 individuava il trattamento economico parametrandolo su quello del dirigente generale di livello A. Alcuni dubbi interpretativi sorgono, però, con riferimento alla categoria dei professori ordinari in quanto la L. 836 del 1973, avente ad oggetto il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, inserisce, nella medesima categoria di cui alla tabella A punto n. 2, in cui sono i dirigenti generali (oggi dirigenti di I fascia) i professori universitari (leggi professori ordinari in quanto unica categoria di docenza all'epoca vigente) appartenenti, però, alla IV classe di stipendio.

*1. Per quanto riguarda la posizione del direttore amministrativo delle università, una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 333/2007 – sezione sesta) così esprime: “...Pertanto, il direttore amministrativo dell’Università di ....omissis...., che è un dirigente preposto ad un ufficio di livello dirigenziale generale, aveva la competenza a decidere di agire in giudizio e a conferire il mandato alle liti”.*

*Al riguardo, il Comitato scientifico osserva, in linea di massima, che i principi che stanno alla base del vigente ordinamento della dirigenza nelle pubbliche amministrazioni, individuano gli uffici dirigenziali di “prima fascia” in relazione al fatto che essi siano concretamente, o possano essere giuridicamente, articolati al loro interno in altri uffici dirigenziali di seconda fascia, del cui funzionamento e dei cui risultati il dirigente preposto all’ufficio generale di prima fascia sia responsabile nei limiti e secondo l’ordinamento che caratterizza il settore. Il che è quello che avviene nelle università.*

*Secondo un’interpretazione più restrittiva è stata avanzata l’ipotesi che, ai fini dell’applicazione del comma 468, i direttori amministrativi possano fruire del rimborso delle spese di viaggio secondi i criteri fissati per i dirigenti di prima fascia soltanto se preposti ad una struttura nella quale siano effettivamente presenti uffici di livello dirigenziale non generale (di seconda fascia), dei quali il direttore amministrativo abbia il coordinamento e la responsabilità. Per cui negli Atenei in cui il direttore amministrativo sia l’unica figura dirigenziale, lo stesso dovrebbe essere più correttamente equiparato al dirigente di seconda fascia. A tale riguardo, premesso che in tutti gli Atenei è possibile giuridicamente istituire secondo le norme dei rispettivi statuti, accanto alla posizione del direttore amministrativo, uffici dirigenziali di seconda fascia, qualora ne ricorrano le condizioni, sembra che l’interpretazione restrittiva qui richiamata creerebbe una irragionevole disparità di trattamento nell’ambito una funzione che, allo stato attuale, ha caratteristiche e responsabilità unitariamente definite dalla legge.*

*2. Con riferimento ai professori universitari ordinari, premesso che essi non possiedono una posizione di dirigente amministrativo (Corte dei Conti - Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo, I e II collegio, delibera n. 9/2004/P), ritiene il Comitato che essi, per quanto riguarda l’applicazione della disposizione in esame, a prescindere dalla classe di stipendio in godimento, debbano essere equiparati ai dirigenti di prima fascia, poichè la logica dell’attuale equiparazione si basa su un dato funzionale, e cioè sulla posizione di vertice (anche se non gerarchico) del soggetto interessato nell’ordinamento di appartenenza e non, come avveniva in passato, su un dato economico, consistente nelle equiparabilità del livello stipendiale. La norma della legge n. 836/1997 (che, ai fini dell’indennità di missione e di trasferimento, stabilisce l’equiparazione dei professori ordinari alla IV classe di stipendio ai dirigenti generali), va considerata come norma speciale, non estensibile analogicamente al di fuori dei casi previsti, anche tenuto conto della mutata disciplina della docenza universitaria e della creazione, nel tempo, di figure diverse di docenti rispetto a quelli ordinari. Va ricordato, ai fini che qui interessano, anche il decreto del Ministero del tesoro del 27 agosto 1998, concernente*

*adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola.*

▪ **Comma 469: Riordino e razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.**

Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché di incrementarne l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.

Il comma in esame prevede che il Governo, entro il 30 giugno 2007, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, proceda, con uno o più regolamenti, al riordino, alla semplificazione ed alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.

▪ **Comma 505: Limitazioni di spesa e riduzioni previste dalla Finanziaria 2006.**

A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali.

La norma estende a tutte le amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT, da ultimo aggiornato con comunicato pubblicato sulla G.U. 174/2006, ad eccezione degli organi costituzionali, le disposizioni di cui all'art. 1 commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61 della Finanziaria 2006 e successive modificazioni riguardanti:

- le limitazioni di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 10), per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (comma 11);
- le riduzioni delle somme corrisposte per incarichi di consulenza (comma 56) e delle indennità, compensi, gettoni corrisposti ai componenti di organi vari (comma 58) con l'obbligo di trasmissione al MEF di una relazione sull'attuazione (comma 61).

Le richiamate disposizioni di contenimento della spesa si applicano, infatti, in base alla disciplina attuale, alle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, che, pur contenendo una definizione molto ampia di pubbliche amministrazioni, non ricomprende tutte quelle inserite nel conto economico consolidato.

Quindi, per le università, sulla base non di tale comma - che ha un valore estensivo ad altre pubbliche amministrazioni -, ma della precedente normativa, si viene a delineare il seguente quadro:

- resta ferma l'esclusione degli Atenei dalla previsione contenuta nel comma 9 riguardante una limitazione di spesa per studi ed incarichi di consulenza nella misura del 40% rispetto a quella sostenuta nel 2004;
- restano invariate le limitazioni di spesa di cui ai commi 10 e 11 relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché l'acquisto, manutenzione,



noleggio ed esercizio di autovetture e, conseguentemente, non si potranno effettuare spese rispettivamente per un ammontare superiore al 40% ed al 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2004;

- permane la vigenza del comma 57, ai sensi del quale, per il triennio 2006-2008, non si possono stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore all'ammontare totale dei contratti in essere al 30.09.2005, ridotti del 10%;

- permane la vigenza del comma 59, ai sensi del quale, per il triennio 2006-2008, gli emolumenti corrisposti a vari organi di cui al comma 58 non possono essere incrementati rispetto agli importi risultanti alla data del 30.09.2005, ridotti del 10% e, ovviamente, dell'art. 29 del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/06 per il quale la spesa complessiva sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per gli organi collegiali (con esclusione degli organi di direzione, amministrazione e controllo) è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nel 2005.

*Il comma dispone che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A. ed individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) anziché alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001. Sono salve le esclusioni già previste dall'art. 1 comma 6 della predetta legge n. 311/2004 nonché quelle previste dai commi 9, 12, e 64 dell'art. 1 della legge n. 266/2005.*

*Si conferma che la nuova definizione dell'ambito applicativo prevista dal comma 505 non comporta variazioni nei confronti delle Università, già destinatarie della normativa ora modificata.*

▪ **Comma 506: Enti esclusi dall'applicazione dell'art. 22 D.L. 223/2006.**

Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Tale comma prevede che alcuni enti, tra i quali gli enti pubblici di ricerca, siano esclusi dall'applicazione dell'art. 22 D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006, il quale, come è noto, ha previsto che gli stanziamenti per consumi intermedi per l'anno 2006 siano ridotti del 10% e che, per il triennio 2007-2009, le previsioni per tali spese non potranno superare l'80% di quelle iniziali per il 2006.

A carico delle Università permane, invece, la riduzione sopra indicata e, non può non rilevarsi, come disposizioni di carattere finanziario che incidono su singole voci di spesa contrastano con il principio di fondo che dovrebbe regolare i rapporti finanziari tra università e finanza statale. Essi, infatti, dovrebbero essere improntati ad un modello nel quale è riservata allo stato la decisione "macro" circa l'entità dei finanziamenti da concedere al settore universitario nel suo complesso, mentre rimane di esclusiva competenza delle università l'utilizzo delle risorse così assegnate, con l'ovvio vincolo della loro destinazione al perseguimento delle funzioni istituzionali. Alla luce di tale considerazioni è da auspicarsi che il Governo adotti provvedimenti volti al superamento di tali riduzioni a carico degli Atenei.

*Il comma restringe l'ambito applicativo dell'art. 22 del decreto-legge 223 del 2006, per il triennio 2007-2009, prevedendo l'esclusione di ulteriori specifici enti dai tagli sui consumi*

*intermedi disposti dalla norma in questione. I limiti di spesa previsti dalla predetta disposizione restano, invece, a carico delle università.*

*Si rammenta che lo stesso articolo prevede che si effettui il versamento delle somme accantonate, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.*

▪ **Comma 507: Contenimento spese mediante accantonamento ed indisponibilità di una quota delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato.**

Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla legge in esame, una quota pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, tra cui i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione, però, del Fondo ordinario delle università statali. È stato, quindi, escluso il FFO dalle risorse con riferimento alle quali realizzare l'obiettivo di accantonamento ma non gli altri fondi ad hoc (es. edilizia).

▪ **Comma 513- 519: Stabilizzazione personale non di ruolo.**

**513.** Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

**514.** Per l'anno 2007 è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

**515.** Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

**516.** Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

**517.** Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

**518.** Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**519.** Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Tali commi si riferiscono alle amministrazioni per le quali vige il divieto di procedere ad assunzioni per gli anni 2005-2006 e 2007, di cui all'art. 1 comma 95 della L. 311/2004 ( Finanziaria 2005) e non riguardano le università per le quali, la stessa legge, al comma 101, prevede la non applicabilità del blocco delle assunzioni. Le seguenti disposizioni vengono, pertanto, riportate a titolo informativo.

Il comma 513 riconferma, anche per l'anno 2007, il Fondo per le assunzioni in deroga disposto dall'art. 1 comma 96 della legge finanziaria 2005, prevedendone un incremento pari a 31,1 milioni di euro, per gli anni 2007, 2008 e 2009, per l'assunzione di 2000 unità nei corpi di polizia.

I commi da 514 a 518 dispongono, poi, la possibilità di assunzioni in deroga per Vigili del fuoco, Carabinieri, Corpo della guardia di finanza, magistrati ordinari, magistrati amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato.

Il comma 519 dispone, infine, che, per l'anno 2007, una quota pari al 20% del Fondo per le assunzioni in deroga sia destinato alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.09.2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1.01.2007, che ne faccia richiesta.

*I commi in esame concernono assunzioni in deroga e stabilizzazione. Si conviene che la chiave di lettura per l'esclusione delle università dal campo di applicazione sia da ricercarsi nella circostanza che le amministrazioni sono quelle per le quali vige il divieto di procedere ad assunzioni per gli anni 2005-2006-2007 e quindi non le università.*

▪ **Comma 520: Fondo per la stabilizzazione dei ricercatori tecnologici, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca**

Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La norma è specificatamente disposta a favore degli enti di ricerca e prevede, per specifiche esigenze di quest'ultimi, la costituzione di un Fondo per la stabilizzazione di ricercatori, tecnologici, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso di specifici requisiti, nonché per l'assunzione di vincitori di concorso. È previsto per tale fondo uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Le modalità di utilizzazione del predetto fondo verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il Comitato scientifico si è espresso nel senso di integrare il commento con *l'esplicita precisazione che il comma 520 non trova[no] comunque applicazione per le università.*

▪ **Commi 523, 526 527 e 529: Assunzioni di personale nelle amministrazioni dello Stato e in altre pubbliche amministrazioni”.**

**523.** Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.

**526.** Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigili del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

**529.** Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.

Il comma 523 prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi il Corpo di polizia ed il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici (ad es. INPS INPDAP etc.), gli enti pubblici di cui all'art. 70 comma 4 D. Lgs. 165/2001 (enti autonomi lirici, ASI, ENAC, CNEL etc) possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e prevede altresì che, in tale limite, rientrano anche le assunzioni di personale non contrattualizzato promosse da tali amministrazioni.

Il comma 526 prevede, per le amministrazioni sopra indicate, la possibilità di procedere, per gli anni 2008 e 2009, a stabilizzare personale precario non dirigenziale nel limite del 40% delle spese relative alle cessazioni dell'anno precedente.

Ai sensi del comma 527, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, le amministrazioni individuate ai sensi del comma 523, non interessate al processo di stabilizzazione, possono effettuare ulteriori assunzioni per il 2008 e il 2009, nel limite di spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro.

Il comma 529, infine, stabilisce che, per il triennio 2007- 2009, le amministrazioni indicate al comma 523, riservano una quota pari al 60% dei posti a tempo determinato messi a concorso, a soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Comitato scientifico si è espresso nel senso di integrare il commento con *l'esplicita precisazione che i commi in esame non trovano comunque applicazione per le università.*

▪ **Comma 538: Nuovo limite per la stipulazione dei contratti a tempo determinato, convenzioni e co.co.co.**

Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

La disposizione prevede che, per l'anno 2007, le pubbliche amministrazioni, tra le quali le università, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, riducendo, così, ulteriormente il limite del 60% previsto dall'art. 1 comma 187 della L. 266/2005.

Resta, comunque, salva la disposizione dell'art.1 comma 188 della Finanziaria 2006, in forza della quale non rientrano nel predetto limite le assunzioni a tempo determinato ed i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri non risultino a carico del FFO.

Su quest'ultima norma il Comitato scientifico del CODAU, nel commento alla finanziaria 2006, aveva già precisato che, inoltre, la norma deve riferirsi alle attività strumentali e che di conseguenza non va applicata al personale docente ( professori e ricercatori a tempo determinato).

▪ **Commi 546-547: Incremento risorse per la contrattazione collettiva per il biennio 2006/2007.**

**546.** Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.

**547.** In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546.

Le risorse per la contrattazione collettiva nazionale, a carico del bilancio statale, previste per il biennio 2006-2007, sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e per il 2008 di 2.193 milioni di euro (comma 546) ed il complesso di tali risorse è reso esigibile interamente in sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007 (comma 547).

Il Comitato scientifico si è espresso nel senso di integrare il commento con *l'esplicita precisazione che* i commi in esame *non trovano comunque applicazione per le università.*

▪ **Comma 548: Nuova procedura di certificazione dei contratti collettivi.**

All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo».

La norma prevede una modifica testuale all'art. 47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina, tra l'altro, la procedura di certificazione dei contratti collettivi.



In particolare la norma riscrive il comma 7 della disposizione citata ai sensi del quale, nel testo vigente, la procedura di certificazione deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il CCNL, fatta salva l'ipotesi di una necessaria riapertura delle trattative a seguito di certificazione negativa da parte della Corte dei Conti, cui segua la rilevata impossibilità di adeguare la quantificazione dei costi contrattuali.

La norma, nella nuova formulazione, disciplina la procedura di certificazione articolata come segue:

- viene mantenuto il termine di 40 giorni per la conclusione dei lavori decorso il quale i contratti diventano automaticamente efficaci (non più quindi a seguito della sottoscrizione definitiva del presidente dell'ARAN).
- È prevista la sospensione del predetto termine per una sola volta, per non più di 15 giorni, e per motivate esigenze istruttorie del comitato di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- L'ARAN è chiamata a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi 7 giorni.
- La deliberazione del CdM deve avvenire entro 8 giorni dalla ricezione dei chiarimenti o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN.
- È fatto espressamente salvo il potere negoziale delle parti di addivenire, nel frattempo, ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali.
- I contratti, in ogni caso, divengono automaticamente efficaci trascorsi 50 giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo che deve essere trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, entro 3 giorni dalla sottoscrizione.

Resta escluso dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 47 ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nel caso in cui i comitati di settore delle amministrazioni diverse da quelle statali non si esprimano nel prescritto termine di 5 giorni dalla comunicazione dell'ARAN.

▪ **Comma 556: Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 nonché derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici**

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Il comma in esame conferma il principio, già contenuto nel D.Lgs. 165/2001, e ribadito successivamente in varie finanziarie (vedasi da ultimo la Finanziaria 2006 comma 186), secondo il quale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e dagli incrementi stipendiali del personale universitario sono a carico dei bilanci degli Atenei.

▪ **Comma 576: Misure di contenimento trattamenti accessori del personale non contrattualizzato.**

Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

Per il personale non contrattualizzato delle università (docenti e ricercatori) l'adeguamento retributivo, ai sensi delle L. 448/1998, è corrisposto, per gli anni 2007 e 2008, nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo. La norma interviene, quindi, sugli incrementi stipendiali disposti annualmente ma non più su classi e scatti.

▪ **Comma 578: Interpretazione autentica riconoscimento dell'anzianità di servizio per talune figure dirigenziali delle pubbliche amministrazioni.**

L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l'anzianità di servizio. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale comma dispone un'interpretazione dell'art. 23 bis del D.Lgs.165/2001, prevedendo che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti indicati in tale articolo, che siano collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti ed organismi pubblici, sia riconosciuta l'anzianità di servizio. Viene fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati al 1.01.2007.

▪ **Commi 580, 581, 583, 585 e 586: Istituzione dell'Agenzia per la formazione.**

**580.** Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attività, mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.

**581.** L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

**583.** Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

**585.** Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e

delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione all'Agenzia per la formazione degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attività;

f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

**586.** Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.

Le norme prevedono l'istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dei dipendenti della pubblica amministrazione e definiscono i compiti della stessa tra cui il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

Prevedono, inoltre, che le pubbliche amministrazioni si avvalgono per la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti di istituzioni o organismi formativi, pubblici o privati, inseriti dall'Agenzia in un apposito elenco nazionale e che la scelta dell'istituzione formativa avviene mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

Con uno o più regolamenti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, si provvede a dare attuazione a tali disposizioni, a riformare il sistema della formazione e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento al fine di ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e di conseguire miglioramenti in termini di qualità e risultati. Da ciò dovrà derivare una riduzione di spesa per il 2007 e 2008.

#### ▪ **Commi 587-591: Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali a società e consorzi.**

**587.** Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

**588.** Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

**589.** Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

**590.** Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

**591.** I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.

Il comma 587 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali di comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione pubblica indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti della stessa negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

Il comma 588 prevede, quale sanzione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati, il divieto per l'amministrazione interessata di erogare somme a qualsivoglia titolo a favore del consorzio o della società.

Il comma 589, poi, stabilisce che, nel caso di inosservanza alle precedenti disposizioni, una cifra pari alle spese sostenute nell'anno da ciascuna amministrazione viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti dallo Stato all'amministrazione medesima.

Il citato obbligo di comunicazione è espressamente riferito alle "amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali". Tale riferimento sembra contraddetto dalla Direttiva n. 1/2007 del Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione in cui testualmente si cita: "la legge finanziaria per l'anno 2007 nei commi da 587 a 589 dell'articolo unico ha introdotto ulteriori obblighi di pubblicità, per tutte le pubbliche amministrazioni, relativamente alla loro partecipazione a consorzi, a società a parziale o totale partecipazione pubblica, stabilendo delle sanzioni puntuali per la violazione di tali obblighi".

Tuttavia, considerata la inequivocabile chiarezza del testo normativo deve ritenersi che l'obbligo incida esclusivamente sulle amministrazioni citate dalla legge finanziaria.

*In linea astratta, se si considera che gli obblighi di comunicazione in esame, qualora ricorrano le condizioni previste dalla norma, rispondono a un'esigenza di trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione, dovrebbe derivarne la generalità dell'obbligo stesso e la sua riferibilità a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le università.*

*Si può osservare tuttavia, che la formulazione dei commi in questione fa riferimento esplicito alle amministrazioni "statali", insieme a quelle regionali e locali. Orbene, sembra pacifico, sul punto, che le università non possano essere considerate – a partire almeno dalla legge n. 168/1989 – quali "amministrazioni pubbliche statali". Una costante giurisprudenza della Corte dei conti le qualifica, ad esempio, amministrazioni pubbliche "non statali". Ciò rende legittima un'interpretazione che porti ad escludere le università, in quanto appunto amministrazioni pubbliche "non statali", dagli obblighi di comunicazione in parola.*

#### ▪ **Comma 593: Contenimento e pubblicità retribuzioni e compensi**

Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

Con tale comma è fissato un tetto di spesa per le retribuzioni e compensi corrisposti dallo Stato, da enti pubblici e da società a prevalente partecipazione pubblica.

La norma fissa come tetto di spesa lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione; prescrive come obbligo la pubblicità sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato e la comunicazione al Governo ed al Parlamento degli atti di spesa; indica come regime sanzionatorio per la violazione l'obbligo solidale per l'amministratore che ha disposto il pagamento e per il destinatario, a titolo di danno erariale, al rimborso di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

Sulla materia il Ministro della Funzione Pubblica è già intervenuto con le Direttive nn. 1/2007 e 3/2007 e ha precisato:

- con riferimento alla tipologia di attività, che la norma non riguarda:

- le consulenze aventi carattere di occasionalità o finalizzate a singole specifiche prestazioni;
  - le prestazioni di opera professionale in senso tecnico per le quali, talvolta, per il compenso vengono applicate tariffe predeterminate. Vengono riportati come esempi gli incarichi di progettazione, richiesta di pareri legali o attività defensionale in giudizio.
  - con riferimento al campo di applicazione in materia di pubblicità:
    - che non sono soggetti alla pubblicità gli incarichi esclusi dal tetto retributivo.
- Non si ritiene, pur se gli Atenei possono considerare il tetto economico indicato un parametro cui ispirarsi, che la norma riguardi le istituzioni universitarie per il seguente ordine di ragioni:
- nella norma non sono richiamate le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01.
  - Gli enti pubblici da prendere in considerazione sono gli enti pubblici statali cioè quelli sui quali lo Stato esercita penetrante potere di vigilanza, ingerenza e direttiva e, quindi, di controllo come dimostra la comunicazione degli incarichi a Governo e Parlamento. Si tratta di quegli enti per i quali le nomine, le indennità etc sono di competenza governativa e di cui una significativa indicazione è contenuta nella L. 70/75.
  - Per le Università, come è noto, la normativa in materia di dirigenza anche a contratto di cui al D.Lgs. 165/01 costituisce normativa di riferimento e non di applicazione diretta e, quindi, per esse non può operare il richiamo ai dirigenti di cui all'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/01 indicato nella norma.
  - In materia di pubblicità le Università comunicano al Dipartimento della Funzione Pubblica gli elenchi dei collaboratori esterni e dei consulenti con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso e rendono noti gli elenchi dei propri consulenti mediante inserimento nelle banche dati accessibili per via telematica.

*Si ritiene che la disposizione riguardi direttamente, sia pure solo per alcune sue parti, anche le università statali (ovviamente non le università libere), per le seguenti ragioni:*

*a) anche le università statali concorrono "...alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica".*

*b) la disposizione fa riferimento allo "Stato" e non come nel caso del comma precedente (comma 587) alle "amministrazioni pubbliche statali" (dizione che avrebbe escluso le università). Si fa notare che, nella specie, parola "Stato" è posta con riguardo al riparto costituzionale di competenza legislativa di cui all'art. 117, comma 2, lett. g, della Costituzione, nel senso che vale a circoscrivere l'applicazione della norma alle materie per le quali lo Stato ha competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo sopra richiamato (nella specie, all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali). L'applicazione della norma coincide in sostanza con l'estensione soggettiva della corrispondente competenza legislativa esclusiva statale.*

*Pertanto, l'espressione "Stato" va correttamente intesa come riferita a tutte le strutture e forme organizzative che allo Stato sono riconducibili in quanto oggetto della propria competenza legislativa esclusiva (nel cui ambito rientrano sicuramente anche le università).*

*In concreto le disposizioni del presente comma, operano solo come norma di riferimento, data l'autonomia ordinamentale degli Atenei, per quanto concerne la retribuzione degli incarichi dirigenziali ex art. 19 comma 6. Operano, altresì, direttamente per quanto riguarda le retribuzioni dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dalle Università.*



▪ **Commi 603-604: equiparazione ai collegi universitari legalmente riconosciuti.**

**603.** Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

**604.** Ai collegi universitari di cui al comma 603 è applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il comma 603 prevede l'equiparazione dei collegi gestiti da fondazioni, enti morali ed ecclesiastici, che abbiano la finalità di ospitare gli studenti e di supportare la didattica, ai collegi legalmente riconosciuti.

Il comma 604 dispone, inoltre, che ai collegi sopraindicati si applica l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 10 comma 20 del DPR 633/1972.

*La norma prevede che tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative, siano equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti. Si precisa che l'unica condizione per l'equiparazione è l'iscrizione di tali collegi ai registri delle Prefetture.*

▪ **Commi 637 e 642: Sistema universitario ed obiettivi di finanza pubblica.**

**637.** Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.

**638.** Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.

**639.** Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 638 è determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma 638. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano.

**640.** Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**641.** Per le finalità di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

**642.** Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

Il comma 637 prevede che il sistema universitario concorra alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 garantendo che il fabbisogno finanziario non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 3%. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno per ciascun ateneo.

È altresì previsto che il fabbisogno finanziario determinato in tale modo sia incrementato degli oneri contrattuali limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate (comma 642).

▪ **Commi: 647-648-650: Disciplina transitoria per assunzione di ricercatori universitari e reclutamento straordinario.**

**647.** In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali.

**648.** Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.

**650.** All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Entro il 31 marzo 2007 il MUR, sentito il CUN e la CRUI, emanerà un decreto contenente le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatori (modalità procedurali, criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca) al quale le università dovranno riferirsi per i bandi emanati successivamente all'emanazione del predetto decreto ministeriale (comma 647). In tale provvedimento verrà definito, al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, un numero aggiuntivo di posti da ricercatore da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008 (comma 648).

All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il 2007, di 40 milioni di euro per il 2008 e di 90 milioni di euro per il 2009 (comma 650).

▪ **Commi 649, 651 e 652: Enti ed istituzioni pubbliche di ricerca assunzione di personale e piano straordinario ricercatori**

**649.** Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.

**651.** Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedurali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei progressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca svolta.

**652.** Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Tali commi non riguardano le università ma gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca e prevedono:

- possibilità di mantenere in servizio a tempo determinato per l'anno 2007 il personale in servizio con contratto a tempo determinato, vincitore di concorso a tempo indeterminato già espletato ovvero con procedure in corso al 30.09.2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti previsti dal comma 523, ove i relativi oneri non siano a carico dei bilanci di funzionamento o del fondo di finanziamento ordinario;
- piano straordinario di assunzione per ricercatori di tali enti con lo stanziamento di 7,5 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2008.

▪ **Comma 653: Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio.**

Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione

Tale comma, nell'ottica del blocco della proliferazione universitaria, vieta agli Atenei statali e non statali, autorizzati a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare

facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale ed amministrativa.

Tale divieto non opera ove l'istituzione o l'attivazione riguardi comuni confinanti, ovvero si tratti di razionalizzare l'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nella regione Valle d'Aosta e nella province autonome di Trento e Bolzano. La norma prevede, altresì, la possibilità di procedere all'istituzione di centri ricerca funzionali alle attività produttive della regione, evidentemente, Valle d'Aosta.

*Il divieto di istituire nuove facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello dove l'Ateneo ha la sede legale ed amministrativa, in base al dato testuale della disposizione non sembra escludere la possibilità di istituire centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione ove ha sede il centro stesso. Ciò in considerazione del fatto che tale possibilità appare disgiunta, secondo la formulazione letterale della norma, dalle altre eccezioni al divieto fatte salve nella seconda parte della norma medesima.*

▪ **Comma 694: Abrogazione limite acquisto beni immobili.**

I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.

La norma dispone l'abrogazione dei commi 23, 24, 25 e 26 della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) e, conseguentemente, viene meno, anche per le Università, la limitazione di spesa disposta con il comma 23 in base al quale le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2006, non potevano annualmente acquisire immobili per un importo superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio. E' stato, quindi, abrogato anche il comma 26 che prevedeva l'obbligo di trasmettere al MEF una comunicazione contenente le informazioni trimestrali degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro 30 gg dalla scadenza del trimestre di riferimento.

▪ **Comma 769: Aliquota contributiva per iscritti all'assicurazione sociale.**

Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.

Il comma in esame dispone, a partire dal 1.01.2007, un incremento pari allo 0.3% dei contributi previdenziali posti a carico dei dipendenti pubblici e privati, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, e alle forme sostitutive ed esclusive con il limite complessivo del 33% nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro.

▪ **Commi 770 e 788: Aliquota contributiva gestione separata ex art.2, comma 26, L. 335/1995 .**

**770** Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.

**788.** A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta

giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Il comma 770 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica, l'aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS è stabilita nella misura del 23%, alla quale va aggiunta l'ulteriore aliquota pari allo 0,50 %, stabilita dall'art. 59, comma 16 della L. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dal comma 788 della normativa in esame.

Per i rimanenti iscritti alla predetta gestione, invece, (compresi gli associati in partecipazione già titolari di pensione o iscritti ad altra gestione pensionistica), l'aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata è stabilita nella misura del 16%.

#### ▪ **Commi 841- 845 : Istituzione Fondo per competitività e sviluppo.**

**841.** Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

**842.** A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.

**843.** Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, e per i diritti e le pari opportunità nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziati per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.

**844.** Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziati per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma.

**845.** Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.

È istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti di innovazione industriale nei settori delle tecnologie per l'energia, la mobilità, la vita, il made in italy, i beni e le attività culturali.

Spetta al Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità attuative dei progetti di innovazione industriale che possono anche essere cofinanziati da altre amministrazioni. Il regime di aiuti dovrà comunque rispettare i vincoli europei.

▪ **Comma 851: Diritti su titoli di proprietà industriale.**

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

La norma prevede l'istituzione di diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della normativa in esame.

Le Università sono espressamente esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità.

I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli sono dovuti:

- a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale;
- b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità;
- c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli.

Infine è previsto che le somme derivanti dal pagamento di tali diritti siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

▪ **Comma 870-874: Istituzione Fondo per gli investimenti e la ricerca scientifica e tecnologica: FIRST**

**870.** Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

**871.** Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.

**872.** In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle



complessive risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.

**873.** Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870.

**874.** E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.

È prevista l'istituzione del Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica, nel quale confluiscono le risorse già destinate a PRIN, FIRB e FAR, il quale verrà alimentato dai conferimenti annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le zone sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto dell'apposito fondo.

In coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca il Ministro dell'università e della ricerca procede alla ripartizione delle complessive risorse del fondo con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

I criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo verranno definite con apposito regolamento, adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Fino all'emanazione di tale regolamentazione restano in vigore le normative attualmente vigenti.

E', inoltre, autorizzata ad integrazione del Fondo, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, la spesa di 300 milioni di euro e, per l'anno 2009, la spesa di 360 milioni di euro.

#### ▪ **Commi 886-887: Coordinamento politiche ricerca applicata e innovazione tecnologica.**

**886.** Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.

**887.** Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attività a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

Il comma 886 prevede che gli incentivi alla ricerca applicata ed alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato.

Il comma 887 dispone che le amministrazioni sopraindicate assicurino, nello svolgimento della propria attività criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

#### ▪ **Commi 907, 908, 909, 912, 913 e 914: Locazione finanziaria per i committenti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici. Modifiche al D.Lgs. 163/2006.**

**907.** Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

**908.** Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**909.** Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 86, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione»; b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) è abrogata; c) all'articolo 87, al comma 4, le parole: «In relazione a servizi e forniture,» sono soppresse; d) all'articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa».

**910.** All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'alinnea è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:»; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».

**911.** L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».

**912.** L'offerente di cui al comma 908 può essere anche un'associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

**913.** L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

**914.** Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

Il comma 907 autorizza i committenti destinatari delle norme contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) ad avvalersi anche dei contratti di locazione finanziaria per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. In tal caso, secondo quanto indicato dal comma 908, il bando indicherà i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il comma 912 prevede poi che l'offerente possa essere anche un'associazione temporanea, costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta. La norma prevede, altresì, che qualora uno dei due soggetti costituenti l'ATI sia inadempiente in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa, l'altro possa sostituirlo con un soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche, previo assenso del committente.

Il comma 913 dispone che l'adempimento degli impegni della stazione appaltante resti in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dell'eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

Da ultimo il comma 914 prevede che la stazione appaltante, al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, consideri, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

Il comma 909 prevede alcune modifiche ed integrazioni al Codice dei contratti pubblici tra le quali si evidenziano:

- l'inserimento del comma 3 bis nell'art. 86 del predetto Codice che prevede l'obbligo per gli enti aggiudicatori di valutare che il valore economico delle offerte sia adeguato e sufficiente rispetto

al costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

- l'inserimento del comma 4 bis nell'art. 87 del predetto Codice che prevede, nell'ambito dei requisiti previsti per l'esecuzione di lavori pubblici, l'obbligo di valutare le informazioni fornite dal soggetto esecutore relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

▪ **Commi 1175 e 1176: Documento unico di regolarità contributiva.**

**1175.** A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**1176.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

Il comma 1175 prevede che, a decorrere dal 1.07.2007, i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza sociale siano riservati ai datori di lavoro che rispettino le seguenti condizioni:

- siano in possesso del DURC;
- rispettino gli altri obblighi previsti dalla legislazione vigente;
- rispettino gli accordi ed i contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il comma 1176 prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, siano definite con riferimento al DURC:

- modalità di rilascio;
- contenuti analitici della certificazione;
- tipologie di pregresse irregolarità previdenziali e in materia di tutela delle condizioni di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto che definirà la disciplina attuativa riferita al DURC sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali.

▪ **Commi 1180-1181: Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro.**

**1180.** All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al

Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro».

1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato

Il comma 1180, modifica il comma 2 dell'art. 9 bis del D.L. 510/1996, convertito con L.608/1996, introducendo l'obbligo, a carico di tutti i datori di lavoro privati e pubblici (enti pubblici e pubbliche amministrazioni), di comunicare al Servizio competente l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente, mediante documentazione avente data certa. Sono soggetti a tale obbligo i seguenti rapporti: di lavoro subordinato, di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché i tirocini di formazione e di orientamento e ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

La comunicazione deve indicare:

- dati anagrafici del lavoratore;
- data di assunzione;
- data di cessazione se il contratto è a tempo determinato;
- tipologia contrattuale;
- qualifica professionale;
- trattamento economico e normativo applicato.

Tale comma ha, quindi, esteso a tutti i datori di lavoro tale obbligo, così come specificato nella circolare del 4/01/2007, Prot. 13/ SEGR/0000440, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale- Direzione Generale del Mercato del Lavoro, anticipando la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che da contestuale diventa preventiva. È altresì previsto che, in caso di urgenza, connessa ad esigenze produttive, la comunicazione possa essere effettuata entro 5 giorni.

Il comma 1181, abrogando la previsione di cui all'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 297/2002, sancisce l'immediata entrata in vigore (1 gennaio 2007) della disposizione di cui sopra, senza la necessità di attendere il decreto interministeriale.

Gli istituti interessati, in sede di prima applicazione delle disposizioni in esame, hanno fornito le seguenti linee interpretative.

In particolare l'INPS, con circolare n. 37 dell'8 febbraio 2007, in tema di iscrizione alla gestione separata INPS dei medici in formazione specialistica, ha affermato che le università erogatrici del trattamento economico non sono soggette all'adempimento di cui ai commi 1180 e seguenti della Finanziaria in quanto "*il contratto di formazione specialistica non si configura quale contratto di lavoro*".

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con nota del 14 febbraio 2007, concernente gli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, ribadito che le pubbliche amministrazioni che rientrano nel campo di applicazione della normativa sono quelle richiamate dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, ha fornito un quadro generale degli indirizzi riguardanti l'applicazione della disciplina a taluni rapporti di lavoro o esperienze lavorative. Ed in particolare:

- per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato ha chiarito che l'obbligo non sussiste per quelle categorie del pubblico impiego che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 165/2001, sono state escluse dalla privatizzazione, tra cui rientrano i professori e i ricercatori universitari.
- Per quanto concerne il lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto ha precisato che il legislatore ha inteso includere nell'ambito di applicazione non tutta l'area del lavoro autonomo, ma solo quello reso in forma coordinata e continuativa e quindi ha inteso riferirsi a quelle tipologie di lavoro che la

dottrina ha qualificato come parasubordinati in quanto caratterizzate da: collaborazione, coordinamento, continuità e personalità della prestazione. Alla luce di tale linea interpretativa il Ministero ha ritenuto di escludere dall'obbligo di comunicazione, tra gli altri, le attività rientranti nell'esercizio di una professione intellettuale, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

- Per quanto riguarda, infine, i tirocini ed altre esperienze lavorative, ha, rettificando il proprio precedente orientamento, fornito indicazioni più puntuali in base alle quali sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, proprio in quanto inseriti nel periodo di frequenza del corso di studi e diretti a studenti. Rientrano, invece, in tale obbligo le borse post dottorato di ricerca in quanto esperienze lavorative assimilabili ai tirocini rientranti nella norma.

Sembra, quindi, che anche le Università siano tenute a tali obblighi comunicativi, pur se non si comprende - considerato che l'obiettivo della prescrizione è l'emersione del lavoro sommerso - il motivo dell'estensione ai datori di lavoro pubblici, per i quali non sono ipotizzabili irregolarità contributive. Aggiungasi che, per le stesse, tale adempimento si aggiunge, con riferimento alle collaborazioni esterne, a quelli già disposti dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001 (obbligo di comunicare semestralmente al Dipartimento per la Funzione Pubblica, per l'anagrafe delle prestazioni, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza) e dall'art. 34 del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, (obbligo di rendere noti gli elenchi dei propri consulenti mediante pubblicazione nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica), nonché alla comunicazione all'INAIL.

E' da ritenere che l'obbligo di comunicazione debba intendersi riferito ai rapporti di lavoro che, instaurati nella forma di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, danno luogo ad una normale provvista di prestazioni lavorative, e sembra debbano ritenersi esclusi gli incarichi aventi ad oggetto attività strumentali alle funzioni finali (contratti di didattica e di ricerca) cui è diretta l'attività delle Università.

*Gli obblighi di comunicazione di cui ai commi in questione riguardano anche le università, in quanto datori di lavoro pubblici.*

*Qualche dubbio sorge, sul piano applicativo, dal fatto che l'invio della comunicazione dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro, da effettuarsi il giorno antecedente all'instaurazione del rapporto stesso, sembra dar luogo ad una contraddizione in termini, dal momento che l'obbligo di comunicazione riguarderebbe un fatto che al momento della comunicazione stessa sarebbe giuridicamente inesistente. Si tratta comunque di un dubbio che comporta la messa a punto di concrete modalità di comunicazione che salvaguardino le esigenze che stanno alla base della disposizione e che sarà oggetto di un successivo approfondimento, alla luce anche di indicazioni che potranno venire dal competente Ministero.*

*Con riferimento, poi, alla ventilata esclusione dall'obbligo di comunicazione dei contratti di didattica e di ricerca (cui si fa riferimento nel documento dell'Ufficio Studi), sembra utile precisare che gli stessi si configurano come collaborazioni coordinate e continuative, rientranti a pieno titolo nell'obbligo di comunicazione.*



### ▪ **Commi 1182-1185: Comunicazione INAIL e adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Sanzioni**

**1182.** Fino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.

**1183.** Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere: «e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa».

**1184.** All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 è sostituito dai seguenti: «6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse. 6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma».

**1185.** È abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Il comma 1182 prevede che, in attesa del decreto interministeriale che definisca i moduli per le comunicazioni obbligatorie, i datori sono tenuti a comunicare all'INAIL il codice fiscale del lavoratore assunto o cessato da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.

Ai sensi del comma 1184, poi, è previsto che non appena verranno definiti i moduli delle comunicazioni per l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro, l'invio di tali moduli comporterà l'assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Direzioni regionali e provinciali del Lavoro, all'INPS, INAIL, e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive nonché alla Prefettura. Per tali comunicazioni, infine, i datori di lavoro dovranno avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro.

Il comma 1183 estende l'obbligo di comunicazione, previsto ai sensi del comma 5 dell'art. 4 bis del D.Lgs 181/2000, alle seguenti vicende modificative del rapporto lavoro: trasferimento del lavoratore, distacco del lavoratore, modifica della ragione sociale del datore di lavoro trasferimento d'azienda o ramo d'azienda. Il dettato di cui al comma 5 sopra citato prevede che tali comunicazioni siano effettuata entro 5 giorni.

Il comma 1185 prevede l'abrogazione della disposizione che, in tema di violazione degli obblighi di comunicazione, prevedeva la riduzione della sanzione qualora il soggetto sanasse la posizione entro 5 giorni.

### ▪ **Comma 1234: Cinque per mille**

Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Anche per l'anno 2007, è confermata la possibilità per il contribuente di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a sostegno di diversi enti tra i quali alla lettera b) sono espressamente indicate le università.

▪ **Comma 1333: Polo Tecnologico di Genova: università permanente per gli studi di ingegneria**

I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attività culturali si tiene conto di quanto già disposto dall'articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il comma prevede che nell'ambito del polo di ricerca ed attività industriali ad alta tecnologia del comune di Genova siano stanziati 5 milioni di euro per 15 anni per l'insediamento di una università permanente per gli studi di ingegneria.

▪ **Comma 1343: Azione di responsabilità per danno erariale.**

Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "si e' verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "e' stata realizzata la condotta produttiva di danno".

La norma anticipava i termini di prescrizione per gli illeciti contabili commessi da amministratori e politici, prevedendone la decorrenza dal momento di realizzazione "della condotta produttiva del danno" rispetto alla precedente previsione, secondo la quale, il diritto al risarcimento del danno si prescriveva in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui "si è verificato il fatto dannoso".

Tale comma è stata abrogato con D.L. 299/2006 del 27 dicembre 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 28 dicembre 2006. Conseguentemente, resta in vigore la precedente normativa con decorrenza del termine prescrizione dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso e cioè – come da giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti - da quando l'amministrazione danneggiata abbia preso, o avrebbe potuto prendere, conoscenza del comportamento doloso o colposo causativo dell'ingiusto danno contabile (si rinvia alla circolare MEF n. 44 del 13 dicembre 2006).

▪ **Comma 1347: Fondo per interventi strutturali di politica economica**

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è integrata di 14 milioni di euro per l'anno 2008.

Per l'anno 2008 l'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica è integrata di 14 milioni di euro.

**CONSIDERAZIONI FINALI:**

- a) continua ad applicarsi il disposto dell'art. 22 D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006 ai sensi del quale, per il triennio 2007 –2009, le previsioni relative a spese per **consumi intermedi** non potranno superare l'80% di quelle iniziali per il 2006 (comma 506);
- b) in materia di assunzioni di personale, in assenza di disposizioni specifiche, permane la vigenza della precedente normativa (L. 311/2004, art. 1 comma 101) in base alla quale le medesime sono **escluse dal blocco delle assunzioni** e per esse opera il limite di spesa del 90% del FFO;

- c) permane la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 10, 11, 57 e 59 della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) riguardanti **limitazioni di spesa** per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 10), per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (comma 11), per contratti di consulenza (comma 57) e emolumenti corrisposti a vari organi (comma 59);
- d) permane la vigenza dell'art. 29 del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/06 ai sensi del quale la spesa complessiva sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per vari **organi** (con esclusione degli organi di direzione, amministrazione e controllo) è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nel 2005;
- e) è abrogato l'art. 1 commi 23, 25 e 26 della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) e, conseguentemente, vengono meno, anche per le Università: la limitazione di spesa in base al quale le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2006, non potevano annualmente acquisire **immobili** per un importo superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio e l'obbligo di trasmettere al MEF una comunicazione contenente le informazioni trimestrali degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro 30 gg dalla scadenza del trimestre di riferimento;
- f) è fatta salva la possibilità di costituire **fondazioni di diritto privato** per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca (comma 458);
- g) è previsto un nuovo **limite di spesa per la stipulazione dei contratti a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative** fissato nel 40% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2003, non rientrando in tale limitazione le assunzioni a tempo determinato e le co.co.co. i cui oneri non risultino a carico del FFO (comma 538);
- h) è stata prevista la corresponsione, per il 2007 ed il 2008, del 70% dell'incremento retributivo annuale al **personale non contrattualizzato** con retribuzione superiore a €53.000,00 annui (comma 576);
- i) è previsto che il sistema universitario concorra alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il triennio 2007-2009, garantendo che il **fabbisogno finanziario** non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 3%;
- j) è stato disposto il **piano straordinario per i ricercatori** e la individuazione di nuove modalità concorsuali definite centralmente (comma 647 e ss);
- k) è vietato agli Atenei di istituire ed attivare **facoltà e corsi di studio in comuni diversi** da quello ove l'università ha la sede legale ed amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante. Sono inoltre previste disposizioni specifiche per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano (comma 653);
- l) è previsto l'obbligo per datori di lavoro pubblici e privati (comma 1180) di trasmettere, ai servizi competenti, **comunicazioni preventive** in merito all'instaurazione dei rapporti di lavoro;
- m) è confermata, anche per il 2007, la possibilità per il contribuente di destinare una quota pari al **5 per mille** dell'IRPEF a sostegno, tra gli altri enti, delle Università (comma 1234).

**ALLEGATI:**

- 1) Direttiva n. 1/2007 del Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione (commi 587-589);
- 2) Direttiva n. 3/2007 del Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione (comma 593);
- 3) Circolare n. 3/2007 del MEF (comma 694);
- 4) Circolare n. 7/2007 dell'INPS (commi 770 e 788);
- 5) Circolare datata 4/01/2007 del Ministero del Lavoro (comma 1180);
- 6) Circolare INPS n. 37 dell'8 febbraio 2007 (comma 1180);
- 7) Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con nota 14 febbraio 2007 (comma 1180);
- 8) Circolare n. 44/2006 del MEF (comma 1343).